



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA

Sentenza con motivazione contestuale

ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del d. l. n. 18/2020, conv. nel d. l. n. 27/2020

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, pronunciando nella causa **n. 494/2018 R.G.A.C.** promossa

DA

Cicognani Claudio (avv. Fabrizio Flamini)

CONTRO

I.N.P.S., anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a. (avv. Anna Paola Ciarelli e Renato Vestini)

avente ad **oggetto**: opposizione ad avviso di addebito;

provvedendo fuori udienza, ai sensi dell'**art. 83, comma 7, lett. h) del d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020**, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti e note, qui da intendersi riprodotte, osserva quanto segue:

1. Il ricorrente propone tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito con cui l'I.N.P.S. intende recuperare alla gestione commercianti i contributi previdenziali (IVS a percentuale) non versati per il periodo compreso tra l'1/2011 e il 12/2012 in relazione alla posizione del collaboratore familiare sig.ra Spadoni Claudia, all'epoca socio accomandante della "*Braintech sas di Cicognani Claudio & C.*", e ciò calcolando l'onere contributivo su tutto il reddito complessivo dichiarato dalla stessa, senza tener conto del fatto che la sig.ra Spadoni dal febbraio 2011 non era più socia lavoratrice della società, avendo cessato ogni forma di lavoro e/o di collaborazione all'interno della stessa.



A decorrere dal mese di febbraio 2011, infatti, la sig.ra Spadoni iniziava *“una propria e distinta attività di lavoro autonomo come massaggiatrice Shiatsu, cessando ogni forma di lavoro all’interno della Braintech sas, di cui rimaneva mera socia accomandante ... Il reddito prodotto dalla sig.ra Spadoni per l’attività di massaggiatrice shiatsu risulta, dunque, comunque coperto dai contributi minimali versati dalla stessa, e non risulta dovuta alcuna integrazione, in quanto i restanti redditi dichiarati (sui quali l’INPS ha calcolato l’eccedenza) non costituiscono redditi da attività lavorativa quale socia della Braintech sas, ma meri redditi di capitale come socia accomandate, e sui quali non è dovuta alcuna contribuzione”*.

2. Il ricorrente è stato correttamente considerato il soggetto cui inviare l’avviso in quanto, come noto, chi è iscritto alla gestione commercianti come titolare è tenuto al versamento dei contributi (IVS fissi e a percentuale) propri e dei propri collaboratori familiari¹.

3. Superando una prima valutazione che aveva indotto ad ammettere la prova per testi, si nota che il ricorso non può essere accolto.

Occorre al riguardo fare richiamo a quanto statuito da **Cass., 12.12.2017, n. 29779**, per cui *“la prima censura riferita alla violazione dell’articolo 1 comma 203 legge 662 del 96 è inammissibile poiché ai fini della causa non viene in rilievo l’an della contribuzione, essendo la ricorrente iscritta alla gestione artigiani in forza della sua attività di fotografa. Si tratta invece di stabilire se la base contributiva previdenziale della medesima attività artigianale possa comprendere anche redditi provenienti da altra fonte ed, in particolare dalla partecipazione ad una società in accomandita semplice in qualità di accomandante. Un problema*

¹ V. l’**art. 10 della l. n. 613/1966**: *“il titolare dell’impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti”*. V. **Cass., 26.3.2019, n. 8384**.

Il ricorrente venne iscritto inizialmente nel 1998 quale socio della *“Brain Tech snc di Cicognani Claudio e C”*, esercente l’attività di *“Commercio all’ingrosso di articoli tecnici, apparecchiature ed attrezzature per l’informatica”*.



quindi di quantum e di determinazione della base imponibile del contributo annuo dovuto dagli iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

3.- La tesi positiva, pure censurata in ricorso, trova aggancio nella lettera della norma (l'art. 3-bis del decreto-legge 384/1992 convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992 n. 438) la quale regola la base imponibile in oggetto prevedendo che "a decorrere dall'anno 1993 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233 è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono".

4.- E tra i medesimi redditi d'impresa denunciati a fini Irpef rientrano i redditi delle società in accomandita semplice, posto che secondo l'art. 6 comma 3 del DPR 917/1986 "I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi." Pertanto, in base al combinato disposto delle norme citate i redditi di società in R.G. 18776/2012 accomandita semplice sono redditi di impresa, anche se relativi al socio come accomandante e vanno computate ai fini in discorso nella base imponibile contributiva.

5. Il dubbio sollevato dal ricorrente relativo a "quali" redditi di impresa la norma intenda fare riferimento, è fugato non solo dalla latitudine dell'espressione impiegata dal legislatore ("la totalità"); ma anche dal raffronto con la formulazione della legge precedente (art. 1 della legge n. 233 del 1990) la quale restringeva invece la base imponibile del contributo annuo in questione al "12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente". Con la nuova disposizione rileva invece "la totalità" dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef e non si parla più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex articolo 1 legge 233 del 90.



6. La differente formulazione della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che deve ritenersi il legislatore abbia inteso perseguire scientemente, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario.

7. La stessa interpretazione letterale trova poi un autorevole avallo nella sentenza n.354/2001 con la quale la Corte Cost. ha affermato la legittimità costituzionale dell'articolo 3 bis comma 1 d.l. 384/92, non solo escludendo l'esistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra i redditi di capitale del socio di società dotate di personalità giuridica (esenti da contribuzione) e i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo); ma soprattutto escludendo profili di irragionevolezza della medesima normativa ed attribuendo fondamento sostanziale al prodotto della discrezionalità riconosciuta in materia dal legislatore. Ciò in primo luogo affermando che "all'ampliamento della base contributiva corrisponde l'ampliamento della base pensionabile, con evidente riflesso positivo sulla misura della prestazione". Ed inoltre sostenendo che la Costituzione "non impone un'intima ed indefettibile correlazione tra obbligazione contributiva e reddito di lavoro" in virtù dei principi solidaristici cui si ispira. Nella stessa direzione, della mancanza di un nesso di corrispettività tra contribuzione ed attività lavorativa che da titolo all'assicurazione, muove- per i giudici costituzionali - la rilevanza attribuita all'apporto finanziario al sistema previdenziale da parte della stessa collettività in generale; la commisurazione della contribuzione su basi di riferimento non costituite, solo ed esclusivamente, dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro (rileva in tal senso il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nell'attività stessa rinvencono soltanto mera occasione). La convergenza nella definizione della base imponibile tra settore previdenziale e settore fiscale "convergenza ascrivibile, in primo luogo, proprio alla disposizione censurata, la quale, nel rapportare la



contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, e non più soltanto al reddito annuo derivante dall'attività d'impresa che dà titolo all'iscrizione (art. 1 della legge n. 233 del 1990), assume una base imponibile corrispondente a quella dell'ambito tributario; e, successivamente, al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante "Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro", che ha accolto una nozione di reddito da lavoro utilizzabile, in linea di massima, sia a fini contributivi che a fini tributari".

4. La pretesa non è prescritta.

Per l'anno di imposta 2011 il versamento del saldo era fissato al 9.7.2012 ai sensi del D.P.C.M. del 6 giugno 2012 ("*Differimento, per l'anno 2012, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti da dichiarazioni fiscali - pubblicato sulla GU n.135 del 12 giugno 2012* ²"). Sicché il termine di prescrizione quinquennale maturava alla data del 9.7.2017. La prima richiesta da parte dell'I.N.P.S. dei contributi per il 2011 è quella di cui all'avviso bonario ricevuto in data 3.7.2017 e dunque tale comunicazione è pervenuta al destinatario quando la prescrizione non era maturata.

5. Le spese di lite si compensano per la mancanza di specifici precedenti e la complessità che connota il quadro normativo di riferimento.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

rigetta il ricorso e **compensa** le spese.

Forlì, 17 giugno 2020

Il giudice del lavoro

² Che ha appunto differito l'originario termine del 16.6.2010, stabilito per il pagamento dei contributi e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base all'art.17 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, modificato dal d. l. n. 223/2006 conv. in l. n. 248/2006.



dott. Luca Mascini

